

Pubblicato il 27/07/2021

N. 05293/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03486/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2016, proposto da Michele Coppola, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iasevoli, Gennaro Iasevoli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Caiazzo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R.;

nei confronti

Mita S.p.A., non costituita in giudizio;

Per la condanna del convenuto Comune di Somma Vesuviana e/o di chi per esso all'esecuzione di quelle opere atte ad evitare che il confine del fondo di proprietà franasse ulteriormente o al rimborso di quella somma sostenuta per i relativi lavori a farsi e comunque al pagamento di tutti i danni subiti e subendi sia per il mancato guadagno per non aver potuto coltivare la parte del fondo sottrattogli, che per il ripristino dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e l'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, nonché il D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021;

Relatore il dott. Fabio Maffei nell'udienza del 29 giugno 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni processuali in materia di emergenza covid-19;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- A seguito della sentenza n. 1512/16, con cui il Tribunale civile di Nola aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'odierno ricorrente ha riassunto il giudizio originariamente instaurato, reiterando le conclusioni ivi rassegnate dal seguente tenore: "*condannarsi il Comune di Somma Vesuviana: - a) all'immediata esecuzione di quelle opere atte ad evitare che il confine nord del fondo dell'istante frani ulteriormente, lungo la detta via Delle Monache. In via del tutto subordinata e qualora si ritenga di non poter disporre l'esecuzione di tali opere a carico del Comune convenuto o comunque in mancanza di esecuzione delle stesse, da parte di quest'ultimo, in un termine ragionevole a stabilirsi — autorizzare l'istante a farle eseguire in sostituzione da un'impresa a sua scelta e condannare esso convenuto al rimborso in favore di esso istante della somma che quest'ultimo andrà a spendere per le stesse, nella misura corrispondente ai lavori a farsi e che risulterà anche dalla espletanda CTU, oltre gli interessi come per legge;- b) in ogni caso al pagamento della somma corrispondente a tutti i danni subiti e subendi da esso istante, sia per il mancato guadagno (per non aver potuto coltivare il terreno sottrattogli), che per il ripristino dello stesso (acquisto e trasporto del terreno agricolo) nella misura a precisarsi in corso di causa e che saranno comunque quantificati dal CTU a nominarsi, con gli interessi e la rivalutazione monetaria".*

A fondamento della proposta domanda risarcitoria ha dedotto le seguenti circostanze:

di essere proprietario e possessore del fondo rustico sito in Somma Vesuviana alla Masseria Coppola, riportato in catasto alla p.lla 21/a del foglio 11, sul cui confine nord (in prossimità di via delle Monache) il Comune di Somma Vesuviana aveva collocato dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

a causa dell'accumularsi dei rifiuti urbani in corrispondenza del predetto confine nord, gli addetti alla loro rimozione - nell'intervenire ripetutamente con mezzi meccanici (ruspe ed altro) - avevano determinato in più riprese l'erosione del confine naturale, con l'eliminazione della originaria "siepe" e con la sottrazione di circa mq. settanta di terreno dal detto fondo dell'istante, posto ad un livello di circa ml 1,50 al di sopra della sede stradale;

per ripristinare lo stato dei luoghi occorreva la somma di euro 7.500,00, come rappresentato all'ente comunale con l'atto di costituzione in mora del 18.05.06, a seguito del quale la resistente amministrazione aveva operato la delimitazione del confine con paletti di ferro infissi nel terreno e con l'apposizione di un nastro plastificato-colorato nonché di un cartello indicante il divieto di abbandono dei rifiuti, senza peraltro provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ed al ristoro dei danni reclamati dall'istante.

In ragione della descritta situazione fattuale lesiva del suo diritto di proprietà, l'odierno ricorrente rassegnava le conclusioni sopra trascritte.

Si costituiva l'intimata amministrazione comunale, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti era stata affidata, mediante regolare procedura ad evidenza pubblica, alla Mita S.p.a.. Nel merito, contestava l'avversa prospettazione poiché, da un lato, il ricorrente, a suo avviso, non aveva offerto un concludente compendio probatorio a sostegno dell'azionata pretesa risarcitoria e, dall'altro, l'accumulo dei rifiuti sul confine del fondo di sua proprietà era stato determinato dalla condotta ascrivibile a terzi ignoti.

All'udienza del 29 giugno 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 del D.L.137/2020 e del D.L. n. 44/2021 (convertito in L. 76/2021), il ricorso è stato chiamato per la discussione e quindi trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso è infondato.

Com'è noto, nel giudizio risarcitorio che si svolge innanzi al giudice amministrativo, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. (secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda) e artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. (secondo cui l'onere della prova grava sulle parti che devono fornire i relativi elementi di fatto di cui hanno la piena disponibilità), il ricorrente che chiede il risarcimento del danno deve fornire la prova dei fatti, base costitutiva della domanda, con particolare riguardo al rapporto di causalità tra condotta illecita ed evento pregiudizievole e, altresì, al danno ingiusto.

In altri termini, il risarcimento non rappresenta una conseguenza automatica dell'illegittimità dell'azione amministrativa, richiedendosi sempre che venga allegata e provata dal danneggiato, oltre alla lesione della situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché la colpa o il dolo dell'Amministrazione, trattandosi di fattispecie risarcitoria per fatto illecito ex art. 2043 c.c..

Nel caso di specie, la spiegata domanda risarcitoria si fonda sulla presunta condotta illecita tenuta dai dipendenti della società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nonché sull'omessa vigilanza del Comune, atteso che i primi, nel rimuovere con mezzi meccanici i rifiuti abbandonati da terzi sul confine nord del fondo di proprietà del ricorrente dove erano stati collocati i cassonetti deputati alla raccolta, avevano danneggiato la siepe ivi posizionata, così privandolo dell'argine naturale ed impedendone la coltivazione. Da tanto discende che il titolo giuridico della pretesa fatta valere in giudizio nei confronti dei convenuti è costituito dalla responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.

Sul punto, appare sufficiente richiamare quanto affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 28/09/2018, n. 23442, con riguardo alla responsabilità del committente: "In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'articolo 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)".

Dall'angolo visuale dell'art. 2043 (e dell'art. 2049) c.c., invece, la responsabilità dei convenuti potrebbe astrattamente configurarsi in caso di violazione, a loro imputabile, di regole di cautela rilevanti ex art. 2043

c.c.; ovvero per c.d. culpa in eligendo, per avere affidato l'opera ad un'impresa inadeguata; ovvero, ancora, per avere impartito specifiche prescrizioni dalla cui esecuzione sia derivato il pregiudizio al terzo (si veda, tra le tante, Cass., n. 19132/11, secondo cui "l'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di una "culpa in eligendo") l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore. Ne consegue che non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro"; in termini Cass., Sez. II, Sent., 25/01/2016, n. 1234).

Tuttavia, nessuna di tali circostanze è stata provata da ricorrente, né è altrimenti emersa dall'acquisito compendio probatorio.

2.1.- Invero, ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, ovverosia la riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita. In difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria sarebbe priva di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno - conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass., S.U., n. 26972/2008).

Nella specie difetta la prova dei danni sofferti, oltre che del nesso causale.

Invero, il ricorrente si è limitato a supportare l'azionata pretesa risarcitoria esclusivamente mediante il deposito in giudizio di una perizia di parte, corredata da un dossier fotografica raffigurante l'attuale stato in cui versa il fondo di sua proprietà, senza offrire alcun termine di confronto rispetto allo status quo ante, necessario per dimostrarne la modifica peggiorativa causalmente ascrivibile alla contestata condotta illecita. È ben noto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte, come quella presentata dal ricorrente, non ha alcun valore probatorio, ma meramente indiziario, di talché, la rappresentazione dei fatti contenuta nelle stesse non può essere posta a fondamento della decisione in assenza di specifici ed ulteriori riscontri probatori confermativi delle risultanze ivi esposte.

La perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può essere qualificata come mezzo di prova (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5128; Consiglio di Stato, sez. II, 20/01/2021, n.633).

2.2.- Parimenti, la domanda risarcitoria è infondata anche alla luce dei principi informativi della responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché non sussiste il nesso di causalità diretta tra l'evento dannoso verificatosi e il posizionamento dei cassonetti nell'adiacenza dell'immobile di che trattasi.

La responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone e impone che in capo alle parti intimamente incombessero, innanzitutto, un obbligo di custodia e di controllo tale da dovere sorvegliare i cassonetti per impedire che essi fossero fatti oggetto di atti illeciti dei terzi, quali l'incontrollato abbandono dei rifiuti sul suolo ad essi circostante.

Il caso in esame, allora, rientra tra quelli per i quali la giurisprudenza esclude la responsabilità per custodia in presenza di una oggettiva impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nella cosa, in quanto soggetta all'uso diretto da parte di un rilevante numero di utenti tanto da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato (cfr. Corte di Cassazione, n. 265/96 e, più recentemente, sentenze nn. 15797/2002; 11250/2002; 17486/2002).

In casi analoghi, la giurisprudenza ha spiegato, sotto altro profilo, che la collocazione dei cassonetti nelle immediate vicinanze di un'abitazione privata non costituisce in sé un pericolo per la pubblica o privata incolumità, soprattutto quando, così come nel caso di specie, è incontestato che l'attività di rimozione dei rifiuti si è resa necessaria per la condotta tenuta da terzi ignoti.

L'intervento della condotta del terzo, quale causa efficiente sopravvenuta, recide dunque il nesso eziologico tra l'attività o l'omissione ritenuta pericolosa e l'evento di danno verificatosi, quando si riconosca a tale fattore causale sopravvenuto, che abbia i requisiti del caso fortuito, l'idoneità a causare da solo l'evento. Integra, perciò, una ipotesi di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass., Sez. VI, ord. n. 24549 del 30.10.2013; Cass., Sez. III, 23.6.2016 n. 13005).

In merito alla condotta del terzo, ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che è corretta la riconduzione del fatto del terzo alla nozione giuridica del caso fortuito, quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell'evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l'attività del custode, nella specie, di raccolta dei rifiuti, non potendosi esigere da chi, allo scopo, utilizza il cassonetto, una vigilanza ininterrotta, al punto da evitarne il danneggiamento repentino e non prevedibile ovvero il non corretto utilizzo (cfr. Cass., n. 8157/2009).

Né può accedersi alla conclusione che il Comune debba rispondere nei confronti del privato dei danni cagionati all'immobile di sua proprietà per avere ommesso di rimuovere o allontanare i cassonetti ovvero per aver rimosso i rifiuti depositati all'esterno, poiché la presenza dei cassonetti in area urbana è, senz'altro, inevitabile, quando non sia allegata, o comunque non si profili, la violazione di una disposizione di legge o di un regolamento che ponga prescrizioni, limiti o divieti in relazione al luogo di sistemazione dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti o alla distanza dagli immobili presenti nel tessuto urbano (Corte d'Appello, Catania, Sez. I, sent., 15/02/2018).

In base ai principi appena richiamati, non rileva, dunque, riguardo all'odierna vicenda, l'asserita condotta omissiva attribuita al Comune intimato di non essersi attivato in precedenza per lo spostamento dei cassonetti in luoghi più idonei, anche attraverso l'adozione di un piano di allocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, poiché tale condotta non può in astratto essere ascritta alla norma di cui all'art. 2051 c.c., atteso che il dato rilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità da cosa in custodia non va rinvenuto nell'eventuale condotta colposa del custode, ma esclusivamente nel rapporto causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26.3.2015, n. 6095).

Anche con riguardo al profilo in esame, la proposta domanda non può trovare accoglimento.

In definitiva, alla luce di tutte le superiori argomentazioni il ricorso deve essere respinto.

3.- La risalenza della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020, dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, del D.L. n. 44/2021 nella camera di consiglio del 29 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Maffei

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO